

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice MANIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 1989

Norme in materia di cooperazione e riforma degli istituti italiani
di cultura all'estero

ONOREVOLI SENATORI. - Il mondo della comunicazione culturale diviene di giorno in giorno più complesso ed articolato. Presso tutte le istituzioni culturali, pubbliche o private che siano, si va affermando la figura dell'organizzatore culturale distinta da quella del ricercatore, del creatore o del docente di qualsiasi livello, secondo la stessa logica per cui nelle società industrialmente avanzate il momento delle relazioni e dello scambio acquista peso ed autonomia sempre maggiori nei confronti del momento della produzione e richiede personale specializzato, soprattutto quando si tratta di creare sistemi di relazioni che travalicano i rapporti culturali con l'estero con la logica dell'improvvisazione, della provvisorietà, della incertezza giuridica, che significano in realtà indifferenza verso il momento culturale.

Altra esigenza fondamentale è quella di creare un sistema di connessioni tra gli istituti e il mondo culturale e sociale italiano. Occorre, a nostro avviso, passare dall'attuale Direzione generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri, che è una struttura prevalentemente amministrativo-diplomatica, ad una struttura prevalentemente culturale e studiare un sistema di precisi ed organici rapporti con i più importanti enti culturali italiani, in modo che la struttura culturale centrale divenga un grande centro di raccolta di dati culturali ed un punto di incontro tra la cultura italiana e gli enti culturali italiani all'estero e quindi il mondo culturale straniero.

È certo tuttavia che gli istituti non sono (e non dovrebbero essere) quello che il loro

nome suggerisce: degli enti depositari del sapere e delle ricchezze multiformi della cultura, come biblioteche, gallerie, teatri, università, eccetera. Essi sono piuttosto dei centri, degli uffici, delle rappresentanze collegate alle esigenze del Paese che li ospita, pronte a cogliere quei rapporti che possono contribuire a tessere gli infiniti fili di una ragnatela che dovrebbe collegare gli stessi Paesi ospitanti all'Italia: la ragnatela della conoscenza.

Gli istituti operano come enti che vogliono ascoltare e mettersi a disposizione, più che imporre contenuti culturali, secondo la teoria della «doppia mediazione», che vede in un istituto di cultura non tanto l'organizzatore in proprio di attività culturali indipendenti dal contesto concreto nel quale soltanto tali attività hanno senso, ma soprattutto l'elaboratore di un processo articolato di mediazioni da attuarsi di volta in volta con i responsabili delle varie città, i professori universitari, i membri delle istituzioni che a vario titolo svolgono un'attività culturale.

In altri termini, il compito di un istituto di cultura dovrebbe risolversi in una azione circoscritta al mondo culturale della sua sede di competenza, rispondendo alle esigenze e alle richieste delle autorità culturali locali, piuttosto che sovrapporsi ad esse con scelte proprie magari eterogenee e non pertinenti.

Si potrebbe in sostanza considerare l'attività di un istituto italiano di cultura come un intreccio di relazioni pubbliche costantemente relazionate e coordinate, a livello di strategie generali, secondo le esigenze locali.

L'istituto di cultura dovrebbe insomma porsi al centro di una rete di operatori culturali italiani, come lettori, assistenti dei licei, maestri e professori di lingua e cultura italiana, associazioni italiane, eccetera, che si trovano spesso isolati nella loro azione.

La «doppia dipendenza» dal Ministero degli affari esteri e da altro Ministero (pubblica istruzione, beni culturali e ambientali, eccetera) ha determinato nel passato una confusione, che ha avuto riflessi negativi sull'identità stessa degli istituti e sugli operatori che vi prestano la loro opera.

In questa crisi di identità siamo certi che l'importanza del lavoro svolto dall'istituto di

cultura viene diminuita, così come talora risulta o può risultare poco omogenea anche la sintesi, a livello centrale, delle manifestazioni promosse.

È chiaro infatti che gli istituti di cultura, i consolati generali e le ambasciate non possono sviluppare «politiche» diverse, ma è anche vero che tale presupposto riduce in parte l'autonomia operativa nella quale deve agire un istituto di cultura, anche in riferimento alle contingenze locali.

Proprio in forza del principio della cosiddetta «doppia mediazione» (secondo il quale gli istituti di cultura non creano in proprio attività culturale, ma la mediano insieme ad altri interlocutori a vario livello) possiamo agire attraverso molteplici interventi.

Il fenomeno della cospicua intensificazione dei rapporti e degli scambi culturali che l'Italia cura sia all'interno della Comunità europea sia con i Paesi terzi ha richiamato l'attenzione sugli strumenti e sulle strutture che il nostro Paese utilizza per assicurare la presenza e la diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero.

Si è prospettata, pertanto, l'esigenza di dare un nuovo assetto agli istituti italiani di cultura al fine di potenziarne la capacità operativa e di renderli idonei ad assolvere le complesse funzioni che sono loro demandate.

Si è tenuto conto, in primo luogo, della necessità di ridefinire la natura giuridica di queste istituzioni in relazione alla molteplicità dei compiti che devono svolgere.

Esse operano, come è noto, nei vari campi della cultura, dell'arte e delle scienze in un ruolo di intermediazione tra la produzione culturale italiana ed i Paesi di accoglimento.

In tale ruolo assumono indubbiamente funzioni di cooperazione nelle iniziative economiche promosse dagli operatori italiani all'estero in campo culturale.

Accanto a questi compiti vi sono quelli tradizionalmente demandati agli istituti di cultura, quali la diffusione e l'insegnamento della lingua e della cultura italiane all'estero sia tra i cittadini dei Paesi ospitanti che tra i nostri connazionali in emigrazione.

Svolgono, infine, molti altri ruoli, che vanno dalla promozione degli scambi tra l'Italia e gli altri Paesi in campo letterario ed artistico alla

diffusione nei Paesi estranei alla Comunità della cultura e degli obiettivi europeisti.

La molteplicità e la complessità delle funzioni cui si è accennato conferiscono agli istituti di cultura una vasta sfera di competenza nei più diversi campi, per cui non è agevole collocarli entro i confini di una determinata area istituzionale.

Si è presentata, pertanto, l'esigenza di proporre l'istituzione di una struttura interministeriale dipendente direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri: il Comitato interministeriale per la promozione della cultura italiana all'estero, composto da numerosi rappresentanti delle diverse aree istituzionali, politiche e culturali, che ha principalmente il compito di realizzare una sintesi di unificazione e di omogeneizzazione delle complesse e numerose esigenze provenienti dal mondo politico, culturale, scientifico ed artistico, che dovranno realizzarsi mediante i programmi da elaborare.

Si è proposta, altresì, l'istituzione di un ufficio centrale, anch'esso presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ossia il Dipartimento per l'informazione, la comunicazione e la cooperazione internazionale, con compiti di direzione e di coordinamento delle attività degli istituti di cultura.

Questi ultimi sono uffici periferici del Dipartimento, operanti all'estero, e costituiscono gli strumenti mediante i quali si attuano in

concreto i programmi di promozione, di scambio e di cooperazione internazionale in campo scientifico, culturale ed artistico.

La complessità e la peculiarità dei compiti affidati agli istituti di cultura impongono la necessità di destinarvi personale dotato di requisiti di professionalità e di capacità adeguati alla specialità delle funzioni.

Si è proposta, pertanto, l'istituzione di un apposito ruolo tecnico culturale, cui si accede mediante concorso e successivo corso di formazione.

È prevista la progressione di carriera per meriti e per anzianità.

Si è dedicata particolare attenzione ai lettori, che si connotano anch'essi come uffici periferici del Dipartimento, cui sono attribuite, tra le altre, funzioni analoghe a quelle proprie degli istituti di cultura.

Sono previste, altresì, le forme di reclutamento del personale amministrativo e la relativa disciplina.

Le disposizioni transitorie, infine, che concernono il personale già in servizio, sono dettate allo scopo di utilizzare la professionalità e l'esperienza acquisita dal predetto personale e, per altro verso, rispondono all'esigenza di dare il giusto riconoscimento ai meriti di coloro che per anni hanno operato nelle ben note condizioni di precarietà e di difficoltà, riuscendo tuttavia a conseguire notevoli risultati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Cooperazione culturale internazionale
e promozione della cultura italiana all'estero)*

1. Al perseguimento degli obiettivi di cooperazione internazionale culturale dell'Italia con gli altri Stati, gli enti e le organizzazioni internazionali, nonché alla promozione e al coordinamento all'estero delle varie iniziative miranti alla diffusione della conoscenza del patrimonio e della produzione culturale, artistica e scientifica italiana, attende la Presidenza del Consiglio dei ministri di concerto con il Comitato interministeriale per la promozione della cultura italiana all'estero, istituito ai sensi dell'articolo 2, per il tramite della Direzione generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri, delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero e degli istituti italiani di cultura, secondo le rispettive competenze.

Art. 2.

*(Comitato interministeriale per la
promozione della cultura italiana all'estero)*

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per la promozione della cultura italiana all'estero.

2. Il Comitato elabora le linee generali dei programmi della promozione culturale italiana all'estero anche in relazione alle attività delle istituzioni culturali italiane all'estero e si adopera affinché le iniziative statali e degli enti autonomi locali che promuovono cultura contribuiscano a diffondere la conoscenza della cultura italiana e a rafforzare la cooperazione culturale internazionale.

3. Il Comitato valuta nel loro insieme le iniziative e coordina le proposte con l'obiettivo anche di rendere omogenea, precisa ed

efficace l'immagine culturale, artistica e scientifica dell'Italia all'estero.

4. Il presidente viene nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra i membri del Comitato, oppure viene eletto dal Comitato stesso con la partecipazione di tutti i suoi membri.

5. Del Comitato sono membri permanenti i direttori generali competenti per settore, rispettivamente, dei Ministeri degli affari esteri, della pubblica istruzione, per i beni culturali e ambientali, del turismo e dello spettacolo, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'ambiente, del commercio con l'estero, delle poste e delle telecomunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, degli Uffici dei ministri per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e per il coordinamento delle politiche comunitarie, nonchè il capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Sono anche membri del Comitato:

a) cinque personalità del mondo della cultura designate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) tre rappresentanti delle regioni, delle province e dei comuni;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

d) due rappresentanti delle associazioni dell'emigrazione;

e) i presidenti della RAI e di tre fra le più importanti reti televisive private;

f) sei rappresentanti dei più importanti enti lirici, teatrali, cinematografici e artistici;

g) il rettore dell'Università per stranieri di Perugia;

h) il presidente della società «Dante Alighieri»;

i) tre rappresentanti del personale degli istituti italiani di cultura.

7. I membri di cui alle lettere b), d), f) e i) del comma 6 sono proposti dai rispettivi enti o categorie e nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Essi restano in carica due anni e possono essere confermati una sola volta.

8. In caso di cessazione dalle funzioni, per qualunque causa, di uno dei membri elettivi, subentra il primo dei supplenti proposti.

9. In caso di cessazione di uno dei membri designati si provvede entro trenta giorni a una nuova designazione; in difetto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per i rappresentanti sindacali, che vengono sempre designati dalle rispettive organizzazioni.

10. I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere nuovamente designati o rieletti alla scadenza del mandato.

11. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno.

12. Per l'esame di singole materie o problematiche, anche relative alle grandi aree geografiche omogenee, il presidente può istituire appositi sottocomitati, determinandone i compiti e la durata e nominandone i rispettivi presidenti, che vengono scelti tra i membri del Comitato.

13. Alle sedute dei sottocomitati possono partecipare, su invito del presidente, rappresentanti di amministrazioni statali, enti e associazioni, operanti nel mondo della cultura, dell'arte e della scienza, nonché esperti qualificati.

Art. 3.

*(Dipartimento per l'informazione,
la comunicazione e la cooperazione
internazionale)*

1. Viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento per l'informazione, la comunicazione e la cooperazione internazionale.

2. Il Dipartimento ha il compito di attuare, per il tramite degli istituti italiani di cultura, i programmi elaborati dal Comitato interministeriale per la promozione della cultura italiana all'estero.

3. Il dipartimento ha in particolare i seguenti compiti:

a) cura la raccolta, la memorizzazione, la pubblicazione e la divulgazione dei dati relativi all'evoluzione e alla produzione della cultura in Italia;

b) cura la raccolta e la memorizzazione dei dati relativi all'evoluzione delle culture straniere e all'interscambio delle stesse con la cultura italiana per il tramite degli istituti italiani di cultura;

c) coordina, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri, i programmi cooperativi risultanti dagli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia nonchè le eventuali proposte autonomamente formulate da enti ed istituzioni culturali italiani e stranieri;

d) impartisce le direttive per il funzionamento degli istituti italiani di cultura all'estero ed assicura il funzionamento dei loro uffici di informazione, fornendo all'uopo i dati risultanti dalle raccolte centrali.

Art. 4.

(Istituti italiani di cultura all'estero)

1. Gli istituti italiani di cultura all'estero sono gli uffici periferici del Dipartimento per l'informazione, la comunicazione e la cooperazione internazionale e operano d'intesa con le rappresentanze diplomatiche e consolari.

2. Gli istituti italiani di cultura attendono ai compiti di promozione e diffusione della lingua, della cultura, dell'arte e della scienza italiane in armonia con le linee programmatiche fissate dal Dipartimento e curano anche, d'intesa e in collaborazione con gli istituti o uffici analoghi di Paesi della Comunità europea e con istituti od uffici omologhi delle istituzioni comunitarie ubicate nella sede in cui operano, la realizzazione di iniziative culturali comuni, allo scopo di incrementare nei Paesi terzi la conoscenza degli ideali e degli obiettivi europei.

3. Gli istituti italiani di cultura possono adottare, d'intesa con le rappresentanze diplomatiche e consolari, iniziative per la promozione culturale delle comunità italiane all'estero.

4. Agli istituti italiani di cultura sono anche affidati compiti di coordinamento delle iniziative di aggiornamento e qualificazione del personale docente di lingua e cultura italiane.

5. All'istituzione o alla soppressione degli istituti italiani di cultura si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei mini-

stri, su proposta del capo del Dipartimento di cui all'articolo 3, sentito il Comitato interministeriale per la promozione della cultura italiana all'estero.

6. La competenza territoriale degli istituti italiani di cultura è definita con il decreto istitutivo di cui al comma 5.

7. Onde far fronte a speciali esigenze o a specifiche attività o settori di studio e ricerca e ad altre iniziative di promozione culturale, ivi comprese quelle dell'insegnamento della lingua italiana, gli istituti italiani di cultura possono istituire, previa autorizzazione del Dipartimento, proprie sezioni distaccate. Le spese di funzionamento delle sezioni gravano sull'istituto italiano di cultura da cui dipendono.

Art. 5.

(Ruolo culturale)

1. Al funzionamento del Dipartimento di cui all'articolo 3, provvede il personale del ruolo culturale composto da:

- a) cinque dirigenti superiori;
- b) quattordici primi dirigenti;
- c) cinquanta funzionari del nono livello;
- d) quattrocento funzionari dell'ottavo livello.

2. Il Dipartimento è diretto da un funzionario di grado non inferiore a dirigente superiore.

Art. 6.

(Direzione degli istituti di cultura)

1. Agli istituti italiani di cultura sono preposti funzionari di nono livello (direttori) e funzionari di ottavo livello (addetti e vice direttori); alle cattedre sono preposti professori (nono livello) e ai lettori sono preposti lettori (ottavo livello).

Art. 7.

(Accesso alla carriera culturale)

1. Alla carriera dei servizi culturali si accede mediante concorso per esami e titoli. Al

concorso sono ammessi cittadini di nazionalità italiana in possesso di diploma di laurea.

2. Per i vincitori è previsto un corso di formazione della durata di almeno tre mesi, di cui uno da svolgersi presso un istituto italiano di cultura di una grande sede. Il concorso deve tendere ad accertare la preparazione e le attitudini necessarie all'esercizio delle funzioni proprie della carriera culturale ed è regolato dalle norme vigenti per l'accesso alle carriere della pubblica Amministrazione.

Art. 8.

(Trasferimenti)

1. I trasferimenti sono disposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Nei trasferimenti devono essere tenute in considerazione le capacità professionali, ivi comprese le conoscenze linguistiche, e l'anzianità di servizio.

3. Il personale degli istituti italiani di cultura non può rimanere all'estero per più di otto anni consecutivi, nè essere trasferito da una sede prima che siano trascorsi tre anni di permanenza nella stessa.

4. Dopo ogni periodo di servizio all'estero, il personale viene destinato a prestare servizio presso il Dipartimento di cui all'articolo 3, per un periodo non inferiore a due anni, nè superiore a quattro.

Art. 9.

(Trattamento giuridico)

1. Al personale del ruolo culturale si applicano le disposizioni che regolano il trattamento giuridico del personale della carriera ispettivo-amministrativa del Ministero degli affari esteri.

Art. 10.

(Convocazioni e comandi)

1. Per ragioni di servizio il personale degli uffici periferici può essere destinato ad uffici con sede nel territorio nazionale per un

massimo di venti giorni per anno solare, durante i quali è mantenuto integro il trattamento economico periferico.

Art. 11.

(Cattedre e lettorati di lingua e cultura italiane)

1. Le cattedre ed i lettorati di lingua e cultura italiane, istituiti nei modi e con le forme previste dall'articolo 4 della legge 25 agosto 1982, n. 604, dal Ministero degli affari esteri presso facoltà e dipartimenti o cattedre di università, politecnici ed altri istituti di istruzione universitaria stranieri all'estero, sono anch'essi uffici periferici del Dipartimento previsto dall'articolo 3.

2. Le cattedre ed i lettorati di cui al comma 1 svolgono anche attività di promozione culturale d'intesa con gli istituti italiani di cultura nell'ambito della sede universitaria, nonché attività di insegnamento, diffusione e promozione della lingua italiana e possono promuovere attività culturali anche fuori dell'ambito della sede universitaria.

3. Possono, altresì, promuovere attività culturali d'intesa con la rappresentanza diplomatica, anche fuori dell'ambito universitario, laddove manchi la sede di un istituto italiano di cultura.

Art. 12.

(Personale amministrativo)

1. Il personale amministrativo viene assunto in sede centrale presso il Dipartimento di cui all'articolo 3 e, in sede periferica, presso i singoli istituti. Le assunzioni avvengono mediante concorso da espletarsi rispettivamente in sede centrale o nelle sedi periferiche.

2. Il personale assunto presso il Dipartimento presta servizio alternativamente tra la sede centrale e le sedi periferiche.

3. Il personale assunto contrattualmente a tempo indeterminato nelle sedi periferiche riceve uno stipendio non inferiore a quello degli impiegati dei Paesi ospitanti e comunque pari ai due terzi dell'assegno di sede spettante

ad un impiegato della stessa anzianità e categoria che operi nello stesso Paese e che sia stato assunto con concorso presso il Dipartimento.

4. Il personale assunto in sede periferica può partecipare ai concorsi indetti presso la sede centrale con una riserva del 50 per cento dei posti disponibili.

5. Al predetto personale viene riconosciuta l'anzianità del servizio precedentemente prestato.

6. Per il personale assunto in sede periferica è prevista una progressione di carriera per meriti e anzianità.

Art. 13.

(Disposizioni transitorie - Inquadramento del personale)

1. All'inquadramento del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con gli altri Ministri competenti, fermi restando i periodi di permanenza all'estero previsti dalla legge 25 agosto 1982, n. 604, e dal decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246.

2. Il personale di ruolo che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova a prestare servizio all'estero con funzioni di direttore, vice direttore, addetto e lettore è mantenuto in servizio all'estero con la stessa qualifica per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo l'eventuale collocamento a riposo per limiti di età.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il predetto personale sarà inquadrato, a domanda, nelle qualifiche del ruolo culturale del Dipartimento di cui all'articolo 3.

4. In sede di prima applicazione della presente legge i funzionari di ruolo in servizio in qualità di direttori d'istituto saranno inquadrati nella nona qualifica funzionale. Gli addetti, i vice direttori e i lettori saranno inquadrati nella ottava qualifica funzionale, fermo restando il loro stato giuridico.

5. Il personale che abbia prestato servizio all'estero in qualità di direttore, vice-direttore, addetto e lettore nel quinquennio antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge e che sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge sarà inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'area culturale, anche in soprannumero.

6. Il personale amministrativo di ruolo che si trovi a prestare servizio presso gli istituti italiani di cultura alla data di entrata in vigore della presente legge sarà inquadrato a domanda nello stesso ruolo.

7. Il personale a contratto di cittadinanza italiana viene, a domanda, inquadrato nei ruoli della carriera tecnico-amministrativa.

8. Il personale a contratto che comunque si trovi a prestare servizio presso gli istituti italiani di cultura alla data di entrata in vigore della presente legge rimane in servizio nella stessa sede.

9. Il personale della scuola che presti servizio presso la Direzione generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri, ai sensi del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e della legge 25 agosto 1982, n. 604, sarà inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'area culturale.

Art. 14.

(Progressione di carriera)

1. In sede di prima applicazione della presente legge verranno banditi un concorso per titoli riservato ai direttori di istituto per il passaggio alla qualifica di primo dirigente, nonché un concorso per titoli riservato ai funzionari per il passaggio dall'ottavo al nono livello.

2. È riservato agli addetti e ai lettori un concorso per titoli e anzianità di servizio a posti di vice direttore degli istituti italiani di cultura, da bandirsi contemporaneamente agli altri previsti dal comma 1.

Art. 15.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1989-1991, valutato

in lire 12.100 milioni per il 1989 e in lire 17.600 milioni per gli anni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.